

ARGENTINA, BRASILE, ITALIA

STORIE DI MIGRAZIONI, DIRITTI
E SOLIDARIETÀ

a cura di
GIOVANNI MOSCHELLA

prefazione di
PIERANGELO GRIMAUDDO

Editoriale Scientifica

Argentina, Brasile, Italia
*Storie di migrazioni, diritti
e solidarietà*

a cura di

Giovanni Moschella

prefazione di

Pierangelo Grimaudo

Editoriale Scientifica
Napoli



Il volume è stato realizzato con i fondi ricevuti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 “Potenziamento Dell’offerta Dei Servizi All’istruzione: Dagli Asili Nido All’università” – Investimento 3.4 “Didattica E Competenze Universitarie Avanzate”, sotto-Investimento T4 “Iniziative Transnazionali In Materia Di Istruzione”, finanziato dall’Unione europea – NextgenerationEU



Progetto TNE23-00041 “HerIT4future – Heritage for future: bridging Italy and Latin America through mutual learning and innovative teaching” (HerIT4future) - CUP J31I24000290006

Proprietà letteraria riservata
Volume pubblicato in open access

© Copyright 2026 Editoriale Scientifica s.r.l.
Via San Biagio dei Librai, 39 – 80138 Napoli
www.editorialescientifica.it info@editorialescientifica.com

ISBN 979-12-235-0683-7
DOI: 10.1400/304392

INDICE

Prefazione	1
<i>Pierangelo Grimaudo</i>	

PARTE I

PROCESSI MIGRATORI E DIRITTI FONDAMENTALI

Tutela dei diritti fondamentali e politiche migratorie nello Stato costituzionale contemporaneo	11
<i>Giovanni Moschella</i>	
Notazioni sul principio costituzionale di solidarietà	33
<i>Alessandro Morelli</i>	
Proteção de refugiados em contextos de erosão democrática: efetividade e desigualdades no Brasil contemporâneo (2019-2025)	41
<i>Estefânia Maria de Queiroz Barboza</i> <i>Thalison Daniel Dullius</i>	
Octopus IV/VIII – Aspetti storici della legislazione luso-brasiliana sulla circolazione delle persone	63
<i>Estevan Lo Ré Pousada</i>	
Marco jurídico del derecho a migrar	79
<i>Claudia Beatriz Sbdar</i>	
Migrare: un diritto fondamentale?	97
<i>Antonio Ruggeri</i>	
Los estándares interamericanos sobre el derecho a migrar: entre la consagración jurídica y las restricciones estatales	119
<i>Marcela I. Basterra</i>	

Migrazioni, contaminazioni culturali e diritti fondamentali nei processi di costruzione identitaria di società multietniche <i>Luca Buscema, Elena Girasella</i>	135
La tutela dei migranti ambientali attraverso lo sviluppo sostenibile <i>Luiz Guilberme Arcaro Conci, Livia Fioramonte Tonet</i>	151
Gli standard del sistema interamericano dei diritti umani in materia migratoria ed il mandato costituzionale in Argentina <i>Marcelo López Alfonsín</i>	165
La tutela giuridica dei migranti ambientali <i>Valentina Prudente</i>	181
Migración irregular (especialmente de mujeres) y crimen organizado transnacional: vulnerabilidad estructural, economías criminales y la adaptación del modelo antimafia italiano en la gobernanza UE–CELAC (Unión Europea y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) <i>Malena Errico</i>	201

PARTE II

PROCESSI MIGRATORI E SFIDE CONTEMPORANEE

Trovare una lingua seconda senza perdere la prima. Plurilinguismo, <i>translanguaging</i> e <i>linguistic landscape</i> <i>Fabio Ruggiano</i>	227
Aspetti storico-culturali dell'emigrazione italiana in Brasile <i>Antonio de Ruggiero, Lilian Cristine Hübner</i>	243
Prospettive storiografiche e nuovi approcci allo studio dell'emigrazione di ritorno in Italia <i>Francesca Frisone</i>	265
L'Italia, da paese di emigrazione a paese di immigrazione <i>Mario Bolognari</i>	281
Climate Migration and Administrative Law: from the recognition of vulnerability to the Public Governance of Climate Induced Mobility <i>Francesco Martines</i>	293

Towards Integration: Fostering Cultural Synergy Over Assimilation and Pluralism <i>Alireza Eftekharzadeh, Mary Ellen Toffle</i>	303
Traiettorie biografiche dei giovani migranti nel messinese, tra formazione, lavoro e ostacoli burocratici. Un caso studio <i>Tindaro Bellinvia, Lidia Lo Schiavo</i>	315
Orizzonti condivisi, ma cittadinanza negata. Seconde generazioni e minori stranieri tra identità, scuola e politiche pubbliche in Italia <i>Antonio Ricci</i>	335
Identità, sovranità e reti transnazionali: nazione futura come infrastruttura culturale del conservatorismo italiano ed europeo <i>Andrei Roberto da Silva</i>	353
Cenni biografici degli autori	375

MIGRAZIONI, CONTAMINAZIONI CULTURALI E DIRITTI FONDAMENTALI NEI PROCESSI DI COSTRUZIONE IDENTITARIA DI SOCIETÀ MULTIETNICHE*

Luca Buscema - Elena Girasella

SOMMARIO: 1. Flussi migratori e percezione emergenziale: note introduttive. – 2. Diritti inviolabili dell'uomo e "contaminazioni culturali". – 3. Ordinamento italiano, questione identitaria e inclusione. – 4. L'integrazione come meta diritto, considerazioni conclusive.

1. *Flussi migratori e percezione emergenziale: note introduttive*

Il percorso di integrazione dello straniero all'interno di una comunità sociale "aliena", contraddistinta da un ordinamento giuridico affatto omogeneo rispetto a quello dello Stato di provenienza implica, in concreto, almeno un duplice ordine di problemi. Il primo, di matrice, al contempo, formale ed assiologica, concernente l'interpretazione delle norme costitutive il diritto obiettivo nazionale in una prospettiva di riconoscimento *erga omnes* della titolarità dei diritti inviolabili della persona, l'altro, di natura eminentemente pragmatica, consistente nell'apprestare tutte le condizioni necessarie a rendere effettive le politiche di inclusione ed il soddisfacimento dei bisogni di vita più elementari in favore dei "non cittadini"¹.

Secondo un primo approccio si osserva che i diritti inviolabili e le libertà fondamentali dell'individuo sono contraddistinti dal predicato dell'indivisibilità² e spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umani; pertanto,

* Il presente contributo costituisce, in alcune sue parti, la rielaborazione e l'approfondimento di riflessioni già sviluppate da parte degli autori e contenute all'interno di saggi in precedenza pubblicati in riviste, opere collettanee o monografie. Pur frutto di ragionamento condiviso, i primi due paragrafi sono da attribuire a Luca Buscema, gli altri a Elena Girasella.

¹ In merito v. V. TOZZI, *Società multiculturale, autonomia confessionale e questione della sovranità*, in *Dir. eccl.*, 2000, 01, 132 ss.

² Cfr. *Corte Costituzionale*, 10/04/2001, n. 105.

proprio nella prospettiva dell'universalità della persona, chiunque, senza distinzione tra cittadino e straniero (e senza distinzione tra straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e straniero privo di un titolo o di un permesso di soggiorno), ne è titolare³.

È pur vero, però, che ben possano essere introdotte modalità di godimento differenziato dei diritti inviolabili dell'individuo, legate al possesso (o alla mancanza) dello *status* di cittadino, ancorché solo in base ad una regolamentazione di dettaglio capace di resistere ad uno stretto scrutinio di costituzionalità.

Vi sono, cioè, diritti ritenuti fondamentali e inalienabili in un regime democratico, per ciò stesso riconosciuti con carattere di universalità, ma solo a coloro i quali sono legati dal vincolo di appartenenza giuridica allo Stato⁴.

Si innesta, entro un siffatto quadro assiologico, un processo di frantumazione del principio di unità dell'ordinamento giuridico anche nell'ottica di una sempre più massiccia rivendicazione, promossa da parte di gruppi sociali eterogenei, di riconoscimento delle diverse identità culturali, etniche, linguistiche e religiose, che si manifestano con sempre maggior enfasi all'interno di ogni singola comunità statale⁵.

Sullo sfondo si staglia, a monte, la percezione della natura emergenziale (e temporanea) dei fenomeni migratori che accompagna, ormai con costanza, le politiche nazionali (ed europee) di gestione dei flussi maturate nel corso degli ultimi anni⁶ e che implica, di conseguenza, *“una concezione dell'accoglienza limitata alla temporanea e prima assistenza”*⁷, in uno con le correlate difficoltà di organizzazione di un si-

³ Cfr., *ex multis*: Corte di Cassazione civile, sez. II, 21/03/2013, n. 7210.

⁴ In tal senso v. A. SAITTA, *Il concetto di noi e di altri nella Costituzione e nella C.E.D.U.*, in *www.giurcost.org*, 3.

⁵ Cfr., *ex plurimis*: E. JAYME, *Sull'identità culturale del sistema giuridico italiano in un'Europa unita*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, 02, 635 ss.; V. TOZZI, *Società multi-culturale*, *cit.*, 124 ss.

⁶ Cfr., *ex multis*: V. PIERGIGLI, *L'integrazione degli immigrati da paesi terzi nel diritto sovranazionale: limiti e potenzialità dell'Unione Europea*, in *www.rivistaaic.it*, 2018, 3, 1 ss.

⁷ Così A. CAVAZZANI, *Problemi di accoglienza e prospettive di inserimento dei rifugiati nel Sud Italia*, in A. CAVAZZANI (a cura di), *Asylumisland: accoglienza ed inserimento socio-economico di rifugiati e richiedenti asilo nelle regioni del Sud Italia*, Soveria Mannelli, 2005, 12.

stema integrato di misure funzionali a consentire la piena inclusione sociale dei “non cittadini”.

In questa prospettiva, si osserva, la popolazione locale, specie se il contesto di riferimento sia quello di ambiti territoriali di ridotte dimensioni, ove convivono da sempre piccole collettività avvinte da un rapporto di conoscenza reciproca, radicata nel tempo, sovente avverte la presenza di migranti alla stregua di una fonte di pericolo per la sicurezza e causa di progressivo degrado del tessuto sociale⁸.

Un consimile approccio, in verità, non risulta esclusivamente addebitabile alla “limitata” disponibilità dei cittadini (non) manifestata nei confronti dei più bisognosi, bensì a ragioni correlate, essenzialmente, a politiche dell'accoglienza non improntate a ragionevolezza e lungimiranza.

Invero, l'accoglienza costituisce un atteggiamento culturale che investe, in primo luogo, aspetti eminentemente affettivo-relazionali; essa implica il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze non alla stregua di fattori di disgregazione ed antinomia, bensì quale fonte di reciproco confronto ed accrescimento valoriale, in uno con una marcata attitudine all'empatia in favore dell'“alieno”, frutto di una radicata vocazione per il rispetto della dignità umana⁹.

Così, una considerevole moltitudine di stranieri, improvvisamente dislocati in seno ad una comunità ristretta, senza che sia consentito loro intraprendere un percorso di progressiva inclusione, lavorativa e sociale¹⁰, modifica di certo gli equilibri di collettività abituate ad essere

⁸ Lo straniero «*si tramuta facilmente nell'“altro”, nel “diverso” nell'“estraneo”, rappresentando esclusivamente una “emergenza” da risolvere attraverso politiche per lo più incoerenti, prive di programmazione, sganciate dalla realtà e ciò, non può sottacersi, anche al supporto fornito da tendenze xenofobe di taluni partiti politici che alimentano sentimenti di paura e di insicurezza*». Così A.M. CITRIGNO, *Le giustificazioni della diversità nelle politiche di inclusione sociale in materia di immigrazione: l'orientamento della Corte costituzionale*, in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), *Immigrazione e condizione giuridica dello straniero*, Roma, 2016, 123.

⁹ Sul punto v. R. TOMEI, M. LOMBARDI, *Aspetti psico-pedagogici dell'accoglienza in prospettiva interculturale*, in B. CACCO, *L'interculturale. Riflessioni e buone pratiche*, Milano, 2007, 81 ss.

¹⁰ Per una disamina dell'incidenza del divieto di discriminazione razziale in ambito comunitario riguardo, in particolare, alle modalità di accesso al mondo del lavoro, evidenziando l'illegittimità anche di mere dichiarazioni d'intenti dell'imprenditore

quasi “autoreferenziali”¹¹, in assenza, peraltro, di strutture e dotazioni sufficienti a garantire un armonioso processo di integrazione, pur nel (reciproco) rispetto delle, tanto inevitabili quanto ovvie, differenze culturali¹².

Il bagaglio di sofferenze e privazioni di cui i migranti risultano essere portatori non sfugge all’attenzione sia delle Istituzioni, sia delle popolazioni locali che, però, spesso, loro malgrado, si trovano nella condizione di dover condividere la loro quotidianità con chi viene avvertito come “occupante abusivo” di territori di esclusiva pertinenza dei cittadini.

All’interno di grandi città, poi, pur nella condivisione di un generale senso di insicurezza, percepito specialmente nell’ambito di periferie già degradate, maturano principalmente sentimenti di indifferenza senza che, anche in siffatte occasioni, si persegua la finalità di rivolgere l’attenzione all’implementazione di politiche dell’accoglienza realmente efficaci¹³.

privato che voglia precludere la partecipazione a selezioni del personale basate sulla nazionalità di appartenenza dei candidati, v. F. SAVINO, *Discriminazione razziale e criteri di selezione del personale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2009, 01, 243 ss.

¹¹ «Oltre a rappresentare la “grande incognita” che tutti gli “stranieri in mezzo a noi” incarnano, questi particolari esterni che sono i profughi portano qui gli echi lontani della guerra e il tanfo di case sventrate e villaggi dati alle fiamme, e non possono fare a meno di ricordare ai radicati quanto potrebbe essere facile infrangere e schiacciare il bozzolo della loro routine rassicurante e familiare (rassicurante perché familiare), quanto sia illusoria la sicurezza del loro insediamento». Così Z. BAUMAN, *Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido*, Roma-Bari, 2009, 54.

¹² Offre uno spaccato del diversificato approccio maturato, nel tempo, in merito alla qualificazione ed al trattamento (giuridico e sociale) dello straniero secondo una prospettiva tesa a differenziarne i presupposti metodologici E. LANZA, *Il trattamento giuridico dello straniero nell’epoca della globalizzazione*, in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), *Immigrazione e condizione giuridica*, cit., 87 ss.

¹³ Ciò si traduce in un profondo isolamento (morale) degli immigrati presenti sul territorio sin dai primi momenti del loro arrivo; siano essi irregolari, (profughi) richiedenti asilo, ovvero aspiranti il riconoscimento dello status di rifugiato, il destino di coloro i quali anelano il conseguimento di migliori condizioni di vita passa attraverso un percorso di stenti e di fatiche, senza, peraltro, poter disporre di alcuna certezza in merito all’esito del cammino (non solo fisico) intrapreso. Sul punto, in riferimento ai fenomeni migratori che, per millenni, hanno interessato l’essere umano, postula il riconoscimento di effettività del diritto alla sopravvivenza ed alla ricerca di una vita

In dette circostanze, un atteggiamento di totale (e, per vero, incomprendibile) chiusura dell'ordinamento, supportato magari da istanze marcatamente nazionaliste, settarie o anche a sfondo razzista e/o xenofobo, lungi dal salvaguardare la pace sociale, la sicurezza e l'ordinato e quieto vivere tra i consociati, per tale via (asseritamente) tutelati da "presenze moleste"¹⁴, può implicare il rischio, in concreto, nel medio/lungo periodo, di provocare un fenomeno di "sfaldamento sociale", paventando *"il sorgere di «enclavi, ghetti e tribù in lotta tra loro», in un generale contesto caratterizzato dall'intolleranza verso il diverso, e dunque dall'esclusione di taluni gruppi minoritari"*¹⁵.

Per contro, però, si pone la questione di individuare i limiti entro i quali ravvisare l'ammissibilità di "esimenti culturali" in riferimento a condotte criminose che appaiono sorrette da un modello comportamentale magari conforme alla (sotto)cultura di appartenenza, ma che, agli occhi di una società civile, non possono essere in alcun modo tollerate¹⁶.

migliore quale fondamento assiologico del percorso intrapreso dai migranti P.G. CELOZZI BALDELLI, *Percorsi e incontri fra culture diverse: il distacco e l'accoglienza*, in P.G. CELOZZI BALDELLI, E. BALDASSARRI (a cura di), *Flussi migratori ed accoglienza tra storia e politiche di gestione*, Roma, 2009, 11.

¹⁴ Invero, *"la nostra non è una società difficile a causa degli immigrati, ma certamente è vero che la loro presenza complica le cose: in noi – ad esempio – può aumentare il senso di insicurezza che abbiamo verso tutto ciò che non conosciamo, fino a trasformarsi in paura per la nostra incolumità quando ci lasciamo suggestionare dalla troppo facile, ma spesso erronea, equazione «straniero uguale criminale»"*. Così F. BELVISI, *Diritti e giustizia in una società multiculturale. Le sfide al diritto nell'Italia di oggi*, in *Dir. eccl.*, 2002, 02, 436.

¹⁵ Così e per un approfondimento v. A. GENTILE, *Violenza sessuale in matrimonio retto da diritto straniero: il prudente approccio della Cassazione ai c.d. "reati culturali"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, 01, 427 ss.

¹⁶ In materia di reati culturalmente orientati v., *ex multis*: A. GENTILE, *Violenza sessuale*, cit., 421 ss.; F. BASILE, *Premesse per uno studio sui rapporti tra diritto penale e società multiculturale. Uno sguardo alla giurisprudenza europea sui c.d. Reati culturalmente motivati*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, 01, 149 ss.; ID., *Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2007, 04, 1296 ss.; E. D'IPPOLITO, *Kulturnormen ed inevitabilità dell'errore sul divieto: la corte di cassazione riconosce l'errore determinato da "fattori culturali" come causa di esclusione della colpevolezza*, in *Cass. pen.*, 2012, 11, 3711 ss.; F. PIQUÉ, *La subcultura del marito non elide l'elemento soggettivo del reato di maltratta-*

Invero, la vocazione internazionale dei diritti dell'uomo contribuisce ad arricchire il patrimonio assiologico proprio di ciascuno Stato e, al tempo stesso, richiede la conformazione di strumenti di garanzia che trascendano i confini nazionali e prescindano dal vincolo della cittadinanza, di modo da risultare serventi ai bisogni di tutela dell'individuo non solo a fronte di aggressioni perpetrate all'interno di sistemi di governo autoritari¹⁷ che impediscono il libero dispiegarsi (dei diritti fondamentali e) della personalità di ciascuno¹⁸, secondo una tradizione di origini certamente antiche¹⁹, ma anche nel senso di proclamare "l'immunità" e "l'emancipazione" della persona da condizioni di vita anguste e miserabili.

menti nè esclude l'imputabilità del reo, in Cass. pen., 2012, 09, 2962 ss.; A. PROVERA, *Il "giustificato motivo": la fede religiosa come limite intrinseco della tipicità*, in Riv. it. dir. e proc. Pen., 2010, 02, 964 ss.; A. MANNA, *Il diritto penale dell'immigrazione clandestina, tra simbolismo penale e colpa d'autore*, in Cass. Pen., 2011, 02, 446 ss.

¹⁷ Cfr., *ex multis*: E. BERNARDI, *Asilo politico* (voce), in *Digesto Disc. Pubbl.*, I vol., Torino, Utet, 1987, 422.

¹⁸ In merito, evidenziano una stretta correlazione tra la figura del rifugiato e la protezione dei diritti umani C. HEIN, L. CAPPELLETTI, *Rifugiati politici* (voce), in *Digesto Disc. Pubbl.*, XIII vol., Torino, Utet, 1997, 460.

¹⁹ "Il concetto di asilo deve la sua nascita a primissime forme di ospitalità caratteristiche della tradizione nomade, si è successivamente sviluppato come «Luogo Sacro» nella civiltà greco-romana. La parola «àsilon» ha, infatti, origini greche: «senza cattura». In tal senso e per un approfondimento v. A.D. TROVÒ, *Status di rifugiato: poteri istruttori officiosi del giudice ai sensi della direttiva (Ce) n. 83/2004*, in *Giur. Merito*, 2012, 01, 100 ss. In merito v. anche D.U. GALETTA, *Il diritto di asilo in Italia e nell'Unione europea oggi: fra impegno a sviluppare una politica comune europea, tendenza all'"esternalizzazione" e politiche nazionali di gestione della c.d. "emergenza immigrazione"*, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2010, 06, 1449; L. MANCA, *Asilo (diritto di)*, I *Diritto internazionale* (voce), in *Enc. Giur.*, III vol., Roma, Treccani, 2006, 1; M. UDINA, *Asilo (diritto di)*, I *Diritto internazionale* (voce), in *Enc. Giur.*, III vol., Roma, Treccani, 1988, 1. Invero, secondo G. BISCOTTINI, *Rifugiati* (voce), in *Enc. Dir.*, XL vol., Milano, Giuffrè, 1994, 895, la figura del rifugiato, pur essendo molto antica, "non ha assunto rilievo internazionale sino a quando il relativo fenomeno si è mantenuto in proporzioni modeste e la circolazione degli uomini al di là delle frontiere è stata libera, scevra, completamente o quasi, da formalità". Sul punto v. anche E. BERNARDI, *Asilo politico* (voce), cit., 422. Per contro, sottolinea il diritto di ogni Stato di controllare ingressi e soggiorni di individui stranieri sul proprio territorio e di provvedere legittimamente ad eventuali espulsioni S. MIRATE, *Gestione dei flussi migratori e principio di non refoulement: la Corte EDU condanna l'Italia per i respingimenti forzosi di migranti in alto mare*, in *Resp. civ. e prev.*, 2013, 02, 456 ss.

In questa direzione si stagliano le politiche di promozione dei diritti fondamentali della persona maturate, nel corso del tempo, in tema di assistenza ai migranti che non solo sottendono lo sforzo della comunità e delle organizzazioni internazionali, ma vedono partecipi, in primo luogo, anche gli enti pubblici territoriali, deputati, in ossequio ai principi di sussidiarietà (verticale), differenziazione ed adeguatezza, alla cura dei “non cittadini” presenti sul territorio, accompagnati, in tale percorso, dalla società civile che, mediante formazioni sociali di ispirazione solidaristica, soddisfa, con una costata opera di sostegno ed assistenza, il bisogno d’umanità legato al disagio sociale derivante dal fenomeno di incontrollati flussi migratori²⁰.

Per tale via, si osserva, i principi che permeano un ordinamento democratico non si traducono solamente in una fonte di diritti ed ausilio garantistico di libertà²¹, ma richiedono ai componenti della comunità associata, legati allo Stato dal vincolo della cittadinanza, l’adempimento dei doveri inderogabili e qualificanti derivanti dal loro *status civitatis* i quali, però, non possono più essere ristretti entro una cornice “autoreferenziale”, bensì vanno apprezzati secondo una prospettiva inclusiva delle istanze di tutela e dei bisogni propri degli stranieri (innanzitutto, regolarmente) soggiornanti all’interno del territorio dello Stato.

La natura solidarista dei valori di fondo cui si ispira il sistema giuridico, tuttavia, va certamente commisurata rispetto alla necessità di modulare gli interventi programmati in favore dei “non cittadini” in

²⁰ Circa il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di politiche di inclusione degli immigrati all’interno del tessuto sociale della comunità territoriale di riferimento, v., *ex multis*: L. PRINCIPATO, *Il diritto – talvolta – degli stranieri extracomunitari all’assistenza sociale*, in *Giur. Cost.*, 2013, 02, 718 ss.; S. MABELLINI, *La dimensione sociale dello straniero tra uniformità (sovranzionale) e differenziazione (regionale)*, in *Giur. cost.*, 2011, 01, 804 ss.; G. BASCHERINI, *Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di immigrazione al tempo del «pacchetto sicurezza»*. Osservazioni a margine delle sentt. nn. 269 e 299 del 2010, in *Giur. cost.*, 2010, 05, 3901 ss.; D. MORANA, *Titolari di diritti, anche se irregolari: politiche regionali di integrazione sociale e diritto alla salute degli immigrati (note minime a Corte cost., sent. n. 269 del 2010)*, in *Giur. Cost.*, 2010, 04, 3238 ss.; A.M. BATTISTI, *Rilevanza del reddito e adeguatezza della prestazione assistenziale per i cittadini e gli stranieri extracomunitari*, in *Giur. cost.*, 2008, 04, 3338 ss.; F. RIMOLI, *Cittadinanza, eguaglianza e diritti sociali: qui passa lo straniero*, in *Giur. cost.*, 2005, 06, 4675 ss.

²¹ Cfr. Corte Costituzionale, 24 maggio 1985, n. 164.

ossequio ad un approccio che non sia frutto di benevole ed ingenua utopia, ma che divenga espressione di ponderato e concreto impegno profuso nella direzione di effettiva promozione dei diritti dello straniero in un contesto di civiltà giuridica che, ancorché naturalmente incentrata sui principi di tolleranza e condivisione, consenta all'ordinamento di preservare la sua più intima consistenza assiologica e, per l'effetto, di mantenere saldi i tratti caratteristici dell'identità nazionale di un popolo, espressione di una data comunità politica, all'interno di una società (realmente) multiculturale.

In seno ad una società civile si staglia, pertanto, l'esigenza di predisporre ogni utile iniziativa che consenta di perseguire – ed auspicabilmente conseguire – l'obiettivo di una progressiva inclusione sociale per il tramite, innanzitutto, del fattivo impegno profuso da parte dello Stato-istituzione, declinato nelle sue diverse articolazioni, onde garantire piena effettività ai diritti fondamentali dell'individuo, in quanto tali non condizionati, né condizionabili, al possesso della cittadinanza.

2. *Diritti inviolabili dell'uomo e "contaminazioni culturali"*

Compito ineludibile di uno Stato sovrano è certamente quello di presidiare le proprie frontiere²²; in tale direzione, si osserva, le regole stabilite in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza sono poste *"a difesa della collettività nazionale e, insieme, a tutela di coloro che le hanno osservate e che potrebbero ricevere danno dalla tolleranza di situazioni illegali"*²³.

Abbandonata ogni marginale illusione di relegare il fenomeno delle migrazioni ad espressione di contingente emergenza, magari contraddistinta da profili di criticità manifesti, ma destinata, in realtà, ad arrestarsi o a regredire in un ragionevole arco di tempo, l'attenzione dell'or-

²² Sul punto v., *ex multis*: C. INGRATOCCI, *Il contrasto all'immigrazione clandestina via mare: considerazioni a margine dell'istituzione di una zona contigua italiana*, in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), *Immigrazione e condizione giuridica*, cit., 221 ss.

²³ Così Corte Costituzionale, 21/11/1997, n. 353. Sul punto v., *ex multis*: A. ALGOSTINO, *L'espulsione fra tutela dei "casi umani più disperati" e "presidio" delle frontiere*, in *Giur. it.*, 1998, 150, 1481 ss.; G. CINANNI, *Tre principi per una disciplina organica e coerente sull'immigrazione*, in *Giur. cost.*, 1997, 6, 3460 ss.

dinamento deve essere rivolta nella direzione della costruzione di un modello istituzionale proiettato nel senso della progressiva apertura al dialogo, all'integrazione ed al confronto²⁴, in uno con il rafforzamento, imprescindibile all'interno di una società civile, dell'effettività delle libertà fondamentali della persona declinata anche in favore dei "non cittadini"²⁵.

Il riconoscimento della titolarità di diritti inviolabili dell'individuo, indipendentemente dal possesso dello *status civitatis*, si staglia, innanzitutto, all'interno della legislazione nazionale dai cui "livelli essenziali di tutele" le regioni non possono certo discostarsi con politiche rispetto ad essi peggiorative²⁶.

Per contro, in senso opposto, fermo restando un nucleo duro di diritti fondamentali spettanti allo straniero in quanto essere umano, le tendenze oggi in atto a livello nazionale, volte a modulare il novero dei diritti da riconoscere allo straniero sulla base sia della regolarità, sia della durata del suo soggiorno, introducono una prospettiva difficilmente conciliabile rispetto all'estensione "*del campo d'applicazione soggettivo della legge regionale anche al cittadino straniero irregolare – che – può leggersi come la volontà di porre, quale criterio discrezionale per la titolarità dei diritti, la persona umana, in una sorta di conclamato universalismo dei diritti*"²⁷.

²⁴ Approfondisce il tema del valore degli studi e delle ricerche scientifiche condotte ai fini dell'implementazione delle politiche d'accoglienza ed assistenza F. GARREFFA, *Accoglienza, assistenza e protezione delle persone migranti*, Milano, 2015, 13 ss.

²⁵ Per una qualificazione dello straniero mediante "*una semplicistica relazione dialettica di negazione*", alla stregua, cioè, di "non cittadino", v. E. GIANFRANCESCO, *Gli stranieri, i diritti costituzionali e le competenze di Stato e Regioni*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it/app/uploads/2014/03/Gianfrancesco_Stranieri-Diritti-Costituzionali.pdf, 1.

²⁶ In questa direzione, osserva C. SALAZAR, *Leggi regionali sui "diritti degli immigrati", Corte costituzionale e "vertigine della lista": considerazioni su alcune recenti questioni di costituzionalità proposte dal Governo in via principale*, in G. D'IGNAZIO, S. GAMBINO (a cura di), *Immigrazione e diritti fondamentali tra Costituzioni nazionali, Unione europea e diritto internazionale*, Milano 2010, 409, che «*il legislatore locale che intervenga su "diritti degli immigrati" non può scendere al di sotto dello standard sancito dalla norme del T. U. Perciò i giudici comuni sono tenuti a sollevare, anche a prescindere dalla mancata impugnazione governativa, questione di costituzionalità su leggi regionali che pretendano di abbassare la soglia della tutela dei diritti degli immigrati rispetto alla norme del T. U.*».

²⁷ Così D. STRAZZARI, *Stranieri regolari, irregolari, "neocomunitari" o persone? Gli*

In tal senso, può certamente rilevarsi che il contesto valoriale entro il quale matura una società multiculturale postula la necessità di orientare il sistema giuridico positivo verso un processo di costante tensione proiettato nella direzione di conformare i diritti (fondamentali) dei singoli in ossequio alla promozione della dignità dell'individuo, indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza.

Il percorso che conduce al raggiungimento di siffatte finalità ideali, però, lungi dal risultare immune da insidie, si dimostra accidentato e foriero di battute d'arresto dovute a fattori non sempre strettamente legati alla difesa del principio di unità dell'ordinamento giuridico a fronte di "contaminazioni" provenienti da modelli teorici affatto diversi rispetto a quello vigente all'interno di un determinato Paese.

Le obiezioni all'apertura di un sistema normativo a tradizioni giuridiche, sociali e culturali connotate da tratti caratteristici del tutto peculiari e disomogenei costituiscono, infatti, le risultanze di un approccio che, pur essendo animato da genuina volontà di contemperare modelli assiologici non riducibili, *in toto*, a sintesi e/o unità, appare condizionato da principi e convincimenti di diversa natura e consistenza che contribuiscono, in definitiva, a rendere incerto il cammino.

Il presupposto metodologico di fondo risiede nell'idea in base alla quale, all'interno di società multiculturali, le leggi non assurgono necessariamente ad espressione dello spirito del popolo, dei suoi costumi e delle sue tradizioni, talché, *"sebbene alcuni istituti o norme riflettano effettivamente un certo contesto sociale, altri ne prescindono, col risultato che l'assimilazione di un istituto o di una norma di un altro sistema sarà tanto più problematica quanto maggiore sarà il legame dell'istituto o della norma nazionale rigettata con il contesto sociale"* (Pinelli, 2011).

In questa direzione, è stato osservato che *"l'identità culturale assume una valenza diversa a seconda che si tratti di cittadini piuttosto che di stranieri. Se per i primi può giustificare l'adozione di regole riguardanti non già il singolo bensì il gruppo di appartenenza (regole a protezione di una minoranza linguistica, ad esempio), per i secondi si traduce nell'aspettativa di vedere applicate le norme dell'ordinamento straniero di appartenenza"* (Campiglio, 2011).

spazi d'azione regionale in materia di trattamento giuridico dello straniero in un'ambigua sentenza della Corte, in www.forumcostituzionale.it, 2010, 12.

È pur vero, però, come già rilevato, che ben possono essere introdotte modalità di godimento differenziato dei diritti inviolabili dell'individuo, legate al possesso (o alla mancanza) dello *status* di cittadino, ancorché solo in base ad una regolamentazione di dettaglio capace di resistere ad uno stretto scrutinio di costituzionalità.

La varietà "multilivello" delle regolamentazioni maturate, nel tempo, in materia di promozione di iniziative di inclusione sociale dei migranti all'interno del territorio nazionale, regionale e della comunità locale di riferimento, denota, peraltro, una spiccata vocazione degli enti pubblici territoriali ad assumere la responsabilità di politiche di coesione, pur certo nel quadro di discipline non omogenee, ancorché tendenzialmente ispirate ad un comune denominatore improntato al principio di universalità delle prestazioni sociali.

Per tale via, si osserva, nel disciplinare la "condizione giuridica dello straniero", la soluzione – costituzionalmente orientata, civilmente e giuridicamente praticabile – diviene quella che armonizza i comportamenti individuali rispondenti alla varietà delle culture in base al principio unificatore della centralità della persona umana, inteso quale denominatore minimo comune per l'affermazione ed il consolidamento di una società realmente evoluta, unitamente al "riconoscimento e garanzia" dei diritti fondamentali dell'uomo a prescindere dal *possesso della cittadinanza*.

3. *Ordinamento italiano, questione identitaria e inclusione*

L'analisi del riconoscimento e della tutela delle differenti identità culturali presenti entro l'ordinamento interno è strettamente legata all'effettività del principio di uguaglianza. La tradizionale declinazione formale del contenuto di cui all'art. 3, intesa come soggezione uniforme di tutti i consociati alla legge, ha storicamente legittimato politiche di assimilazione nelle quali la parità giuridica si traduceva in una sostanziale omologazione culturale.

In tale prospettiva, l'eguaglianza davanti alla legge finiva per operare come criterio livellatore, incapace di riconoscere la pluralità delle appartenenze sociali e culturali, e quindi idoneo a produrre effetti di esclusione nei confronti di gruppi non coincidenti con il modello maggioritario²⁸.

²⁸ Sul modello maggioritario e, più in generale, sul rapporto tra maggioranze e

La critica a questa impostazione ha trovato progressiva elaborazione nella giurisprudenza costituzionale e sovranazionale che ha valorizzato una concezione sostanziale dell'eguaglianza, volta a superare la neutralità normativa rispetto alle differenze e riconoscendo che il principio di eguaglianza non si esaurisce nel divieto di discriminazioni arbitrarie ma implica un obbligo positivo per i pubblici poteri di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana²⁹.

In questa chiave, il trattamento differenziato non costituisce una deroga bensì una modalità attuativa dell'eguaglianza stessa quando sia giustificato dalla necessità di compensare svantaggi strutturali o di tutelare identità culturali specifiche. Ne deriva una concezione dinamica dell'eguaglianza, orientata all'effettività delle opportunità e capace di integrare il riconoscimento delle differenze sociali, economiche e culturali all'interno di un quadro unitario di tutela dei diritti fondamentali³⁰.

Così, se assumiamo che *Per integrazione si intende l'inserimento di una alterità in un sistema sociale assunto a riferimento, secondo un processo che presuppone l'equilibrio tra il rispetto della alterità medesima da una parte e, dall'altra, l'adesione alla comunità di cui si entra a fare*

minoranze e rispettive prospettive di tutela, da ultimo G. CAVAGGION, *I diritti della maggioranza nel costituzionalismo contemporaneo. Possibili derive illiberali della difesa dell'identità nazionale*, Giappichelli, Torino 2025.

²⁹ Presi a riferimento, A. STERPA, *La nazione plurale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2025; T. GROPPi, Multiculturalismo 4.0, *Rivista AIC*, 1/2018, 12 ss.; C. PINELLI, *Società multiculturale e Stato costituzionale*, in *Dirittifondamentali.it*, 1/2012; G. AZZARITI, *Multiculturalismo e Costituzione*, in *Politica del diritto*, 1-2, marzo-giugno 2016; F. BILANCIA, *Paura dell'altro. Artificialità dell'identità e scelta dell'appartenenza*, in F. BILANCIA, F.M. DI SCIULLO, F. RIMOLI (a cura di), *Paura dell'altro. Identità occidentale e cittadinanza*, Carocci, Roma 2008, 219 ss.; G. ZAGREBELSKY, *La virtù del dubbio*, Laterza, Roma-Bari 2007, 121 ss., 7 ss.; P. HÄBERLE, *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura* (1982), Carocci, Roma 200. Con particolare riguardo all'assetto sovranazionale, V. DI COMITE, I, INGRAVALLO, *Quale inclusione per i migranti? Prospettive giuridiche multilivello*, Cacucci, Bari 2025.

³⁰ Tali coordinate emergono nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, che ha più volte affermato la legittimità di discipline differenziate purché ragionevoli e proporzionate (in via continuativa a partire da Sentenza n. 15 del 1960), nonché nella prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha chiarito che il principio di non discriminazione richiede talora un trattamento distinto per situazioni significativamente diverse (v., tra le altre, Thlimmenos c. Grecia, 2000).

*parte*³¹, la questione identitaria delle persone immigrate nel nostro Paese dipende dalle politiche di integrazione e inclusione e dalla loro effettiva implementazione³².

In questo senso si può postulare la tesi circa l'esistenza di un meta diritto all'integrazione e all'inclusione.

Come già argomentato, la presenza dello straniero non è un'eccezione alla regola, ma la manifestazione di un patrimonio assiologico universale che lo Stato costituzionale si impegna a promuovere, riconoscendo la titolarità dei diritti inviolabili indipendentemente dallo *status civitatis*. L'inclusione del migrante in un progetto di società aperta è pertanto la condizione cui tendere e su cui fondare le regole di organizzazione della convivenza.

La qualificazione dell'integrazione del migrante in termini di meta diritto si può collocare nel solco di una trasformazione strutturale del costituzionalismo che tende a ricondurre la disciplina delle migrazioni entro la sfera dei diritti fondamentali, sottraendola a una logica meramente amministrativa o securitaria. In tale prospettiva, il fenomeno migratorio non è riducibile all'esercizio di una posizione giuridica soggettiva tipica, ma assume il valore di presupposto logico-giuridico per l'effettivo godimento dei diritti inviolabili in quanto espressione della libertà di autodeterminazione e condizione materiale per la tutela di beni primari, primo fra tutti il diritto alla vita.

In questa cornice, si assume come obiettivo minimo quello della progressiva ridefinizione della cittadinanza, non più concepita quale

³¹ O. SPATARO, *Fenomeno migratorio e categorie della statualità. Lo statuto giuridico del migrante*, Giappichelli, Torino 2020, 6, nota 12.

³² Tra i riferimenti principali che orientano rispetto alla distinzione tra pratiche di assimilazione, integrazione e inclusione, S. BENHABIB, *The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era*, Princeton University Press, Princeton 2002, trad. it. di A.R. DICUNZO, *La rivendicazione dell'identità culturale - Eguaglianza e diversità nell'era globale*, il Mulino, Bologna 2005; in particolare sul concetto di "inclusione", J. Habermas, *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica* (1996), trad. it. di L. Ceppa, Feltrinelli, Milano 1998, 15 e ss; T. MAZZARESE, *I migranti e il diritto ad essere diversi nelle società multiculturali delle democrazie costituzionali*, in G. Cerrina Ferroni, V. Federico, *Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018. E ancora, sull'utilizzo di espressioni come "multiculturale" e "interculturale" come processo differenzialista, A. DAL LAGO, *Non-Persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, III ed., Feltrinelli, Milano 2002, 169-170.

status rigido e delimitativo, funzionale a operare una distinzione netta tra inclusi ed esclusi, bensì come criterio dinamico di articolazione delle posizioni giuridiche soggettive. La cittadinanza, in altri termini, perde la sua tradizionale funzione escludente per assumere quella di parametro attraverso cui graduare l'intensità e il contenuto delle garanzie riconosciute, in coerenza con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Tale riconfigurazione consente di utilizzare la distribuzione dei diritti tra cittadini e non cittadini come indice della qualità democratica dell'ordinamento, nella misura in cui eventuali compressioni irragionevoli delle situazioni giuridiche degli stranieri rivelano deficit di effettività dei principi costituzionali. Ne consegue che l'integrazione del migrante, intesa come accesso effettivo al nucleo essenziale dei diritti, si pone quale parametro implicito di legittimità dell'azione pubblica e come criterio di verifica della tenuta sostanziale dello Stato costituzionale di diritto³³.

La sentenza della Corte Cost. n. 25/2025 rappresenta, in questa direzione, un esempio emblematico di come la cittadinanza non vada intesa come premio per chi è già "culturalmente omogeneo", ma deve rappresentare essa stessa mezzo di inclusione a garanzia del rispetto della dignità della persona.

Nel caso di specie, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che subordina l'acquisto della cittadinanza alla prova della conoscenza della lingua italiana a livello B1, laddove non preveda esoneri per persone affette da gravi limitazioni nell'apprendimento derivanti, ad esempio, da età, patologie o disabilità. Tale pronuncia evidenzia come un requisito apparentemente neutro possa trasformarsi in una barriera insormontabile, ignorando le fragilità individuali e violando pertanto il principio di uguaglianza sostanziale.

In termini sistematici, la sentenza ridimensiona l'uso della cittadinanza come filtro rigido fondato su parametri standardizzati e rafforza un modello in cui i requisiti di integrazione sono condizionati dai diritti

³³ Così, R. CARIDÀ, *La cittadinanza*, in AA.VV., *Stato e sovranità. Profili essenziali*, Giappichelli, Torino 2010; S. Rodotà, *Cittadinanza: una postfazione*, in D. ZOLO (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, II ed., Laterza, Roma-Bari 1999; G. MOSCHELLA, *La parabola dei diritti umani nella legislazione italiana sull'immigrazione*, in S. GAMBINO, G. D'IGNAZIO (a cura di), *Immigrazione e diritti fondamentali fra Costituzioni nazionali, Unione europea e diritto internazionale*, Giuffrè, Milano 2010.

fondamentali non in quanto “pretesa dallo Stato” ma responsabilità giuridica dello Stato stesso.

4. *L'integrazione come meta diritto, considerazioni conclusive*

Il presente contributo offre un ragionamento generale su identità e integrazione dei migranti al fine di offrire spunti interpretativi anche rispetto a modelli giuridici differenti. In questo senso si è inteso riprendere sinteticamente il contenuto minimo delle tesi a sostegno della valenza del principio personalista e della dignità come baricentro unificatore del sistema democratico interno.

L'analisi ha inteso evidenziare come la costruzione di una società multiculturale, oltre lo *status* giuridico, richieda innanzitutto l'abbattimento progressivo del differenziale culturale che non deve tradursi nell'accettazione di tradizioni aliene. L'obiettivo cui tendere deve piuttosto consistere in un reciproco scambio basato sul confronto critico e sul reciproco arricchimento morale entro una cornice di valori condivisi. *Il valore del pluralismo, cui si è sopra fatto cenno, implica la diversità, vista quale fattore di crescita per l'intero corpo sociale e, come tale, promossa. Il valore suddetto deve tuttavia pur sempre confrontarsi e, se del caso, fare i conti con altri valori parimenti fondamentali dell'ordinamento*³⁴.

A tal riguardo si è avanzata la tesi dell'integrazione come meta diritto in quanto porre lo sviluppo di ogni singola persona umana come fine ultimo dell'organizzazione sociale significa riconoscere che il percorso

³⁴ Così A. RUGGERI, *Note introduttive ad uno studio sulla Costituzione quale ponte tra culture*, in *Consulta Online*, 1 agosto 2015, 1190 che continua, *Culture che s'ispirano alla discriminazione e all'odio verso categorie di persone, che nutrono insensata nostalgia per esperienze di regime autoritario di cui la storia ci ha consegnato triste memoria e, in genere, che si oppongono frontalmente ai valori fondanti la Repubblica non hanno (e non possono) avere – com'è chiaro – diritto di cittadinanza in una società e in un ordinamento che hanno fatto della libertà e dell'eguaglianza, della democrazia e della giustizia sociale e degli altri valori fondamentali ancora la loro bandiera*. Dello stesso autore, tra i vari contributi al tema, *Cittadini, immigrati e migranti al bivio tra distinzione e integrazione delle culture (note minime su una spinosa e ad oggi irrisolta questione)*, in *Dirittifondamentali.it*, 3/2021, 393 ss.

di inclusione sociale dello straniero diventa un obbligo per lo Stato, indipendentemente dal possesso dello *status civitatis*.

Tuttavia, sappiamo che sul piano attuativo, le misure pensate dall'autorità pubblica per favorire l'integrazione e l'inclusione dei migranti scontano la finitezza delle risorse economiche che, nel caso di specie, sono prevalentemente demandate alla capacità di attrazione di finanziamenti esterni derivanti dal fondo europeo FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione)³⁵ mentre le politiche scontano un approccio securitario tale da mettere a repentaglio anche il nucleo essenziale delle tutele³⁶.

L'ideale di un modello italiano di integrazione incentrato sul rispetto della questione identitaria risulta quindi asimmetrico perché l'integrazione è concepita prevalentemente come adattamento del migrante all'ordinamento, più che come processo bidirezionale³⁷.

Ne consegue che, in assenza di un riequilibrio tra obblighi imposti al migrante e responsabilità pubbliche effettive, l'integrazione resta una categoria normativa incompiuta, ridotta a presupposto condizionante dello *status* piuttosto che espressione dei diritti fondamentali.

³⁵ Si veda in proposito Ministero dell'Interno e delle Politiche sociali, *Programmazione integrata pluriennale in tema di lavoro, integrazione e inclusione*, febbraio 2026, www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-immigrazione/focus/programmazione-integrata-pluriennale-lavoro-integrazione-e-inclusione-avanzamento-feb-2026. L'impostazione delle misure governative sembra mantenere carattere di continuità perlomeno a partire dal 2010. Per riscontro, Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Istruzione, *Piano per l'integrazione nella sicurezza Identità e Incontro*, 10 giugno 2010, www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/0538_Pianointegrazioneinsicurezzaidentitaincontro.pdf.

³⁶ In approfondimento rispetto indagini personalmente svolte, E. GIRASELLA, *Sovranità e flussi migratori. Il diritto di richiedere asilo e di proseguire gli studi*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2024.

³⁷ Pensiamo, ad esempio, all'Accordo di integrazione o al meccanismo del "permesso a punti", che configurano l'integrazione come onere individuale dello straniero, condizionante la stabilità del soggiorno. V. legge 94/2009 che ha introdotto l'accordo di integrazione nel Testo Unico sull'Immigrazione ai sensi dell'art. 4-bis. Ai fini della disciplina di attuazione, si veda, inoltre, il "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato", emanato con d.P.R. 14 settembre 2011, n. 179.

CENNI BIOGRAFICI DEGLI AUTORI

Luiz Arcaro Conci, docente presso la Facoltà di Giurisprudenza (Corso di laurea, Master e Dottorato) e del Master in Governance Globale e Politiche Pubbliche Internazionali, Dipartimento di Relazioni Internazionali, della Pontificia Università Cattolica di San Paolo. Professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza di São Bernardo do Campo - Autarchia. È stato visiting professor a contratto presso l'Università di Torino (2021), Messina (2019), Medellín (2019) e Perugia (2022). Livre-Docente(Habilitation), dottore e master in Giurisprudenza presso la PUC-SP. Presidente della Sezione Brasiliana dell'Istituto Iberoamericano di Diritto Costituzionale.

Estefânia Maria de Queiroz Barboza is Associate Professor of Constitutional Law at the Federal University of Paraná (UFPR) and a faculty member of its Graduate Program in Law. She holds a PhD and an LL.M. in Law from PUCPR, with doctoral research at York University and postdoctoral studies at the University of Palermo. She also teaches in the PhD Program in Gender Studies at the University of Palermo and serves as Co-President of the Italo-Brazilian Association of Administrative and Constitutional Law (AIBDAC). Her research focuses on constitutional law, judicial precedents, democracy, fundamental rights, and feminist constitutionalism.

Marcela I. Basterra, Doctora en Derecho (UBA). Magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos (UP). Presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Vice presidenta del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y Vice presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional. Ex Presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miembro del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y Miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires y Profesora de Grado, Posgrado y Doctorado en Derecho Constitucional en diversas Universidades Nacionales y Extranjeras. Ha dado clases y Conferencias

en España, Italia, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Guatemala, Estados Unidos y México. Fue Declarada Personalidad Destacada en el ámbito de la Ciencias Jurídicas por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Expte 1774-D-2022). Autora, coautora y directora de numerosos libros y artículos de su especialidad.

Mario Bolognari è stato professore ordinario di Antropologia Culturale, presso l'Università di Messina. È direttore della rivista scientifica «Humanities. Rivista di storia, geografia, antropologia e sociologia». È stato direttore della rivista "Etnoantropologia" e presidente nazionale dell'AISEA (Associazione Italiana di Scienze Etnoantropologiche) dal 2015 al 2017. È autore di 160 pubblicazioni. Ha svolto ricerche etnografiche nelle comunità Arbëreshë della Calabria, tra gli emigrati italiani in Canada, gli Haida della British Columbia, gli Arsi-Oromo in Etiopia.

Luca Buscema è professore associato di Diritto pubblico e costituzionale all'Università di Messina. È titolare di un dottorato di ricerca in Diritto Costituzionale e di un dottorato di ricerca in Diritto Amministrativo. Autore di quattro libri, curatore di tredici volumi e autore di oltre 70 saggi, contributi e articoli su tematiche di diritto costituzionale e amministrativo. È direttore della collana editoriale intitolata "The Sharing of Knowledge" – Messina University Press.

Antonio de Ruggiero è professore associato presso la Scuola di Scienze Umane nel corso di Laurea in Storia, corso di Laurea in Relazioni Internazionali e nel Programma di Post-Laurea in Storia, della Pontificia Università Cattolica del Rio Grande do Sul (PUCRS-Brasile). Coordina progetti internazionali e orienta ricerche di storia socioeconomica e politica riguardanti soprattutto le dinamiche migratorie italiane in Brasile, con attenzione al transnazionalismo, stampa etnica, identità culturali.

Andre Roberto Da Silva, Dottorando in Sociologia e Scienze Politiche presso la Pontificia Università Cattolica del Rio Grande do Sul (PUCRS), Brasile, con periodo di ricerca dottorale presso l'Università degli Studi di Messina (UNIME). È docente presso il Centro Universitário Católica de Santa Catarina e membro del gruppo di ricerca Observatório de Ação Coletiva Transnacional e Política Comparada (OAPoC).

Thalison Daniel Dullius, Mestrando na Universidade Federal do Paraná (UFPR), com bolsa de pesquisa CAPES/PROEX. Este estudo foi financiado, em parte, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES), Código de Financiamento 001.

Alireza Eftekharzadeh has studied Teaching English as a Foreign Language (TEFL) at the Science and Research branch of the Islamic Azad University of Iran. He is currently completing a degree in International Relations and Political Science at the University of Messina. His research interests include Linguistics, Security, Political and Diplomatic Relations, History and Geopolitics.

Malena Errico es abogada, graduada en la Universidad del Salvador con diploma de honor, magíster en Derecho Público sobre regulación económica de los servicios públicos por la Universidad Austral y diplomada en derecho internacional de los derechos humanos por la Universidad Tecnológica Nacional. Cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial argentino y actualmente se desempeña como funcionaria de la Cámara Federal de Casación Penal. Fue responsable, en el Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina, del área de derechos humanos, género y trata de personas. Participó como asesora jurídica en el Parlamento Nacional en la elaboración de la Ley 26.364, primera norma argentina que tipifica el delito de trata de personas en conformidad con el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, protocolo complementario de la Convención contra la Criminalidad Organizada Transnacional, y es replicadora de los cursos sobre perspectiva de género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, reconocidos como buena práctica por la Organization of American States. Es docente y conferencista internacional, y ha sido distinguida con reconocimientos por su labor académica y profesional.

Francesca Frisone è dottoressa di ricerca in Storia e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche europee. Già assegnista di ricerca in Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell'Università di Messina e docente a contratto di Storia contemporanea, tra i suoi interessi di ricerca ci sono la storia delle migrazioni e le politiche migratorie, nonché il rapporto tra legislazione di emergenza, costruzione dell'ordine pubblico e controllo del dissenso politico.

Elena Girasella, dottoressa di ricerca in Scienze politiche presso l'Università degli Studi di Messina ove è referente del "CENTro per la MIGrazione, l'integrazione sociale e la comunicazione interculturale" (CEMI). Gli interessi di ricerca riguardano principalmente il tema della sovranità dello Stato e le tutele costituzionali dei diritti sociali, anche con riguardo ai migranti.

Pierangelo Grimaudo è Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico del Dipartimento di Economia dell'Università degli studi di Messina. Autore di contributi scientifici in materia di Stato sociale e diritti sociali, autonomie locali e sistemi elettorali. Visiting Professor in diverse università dell'America latina e membro del consiglio direttivo della sezione italiana dell'istituto Iberoamericano di diritto costituzionale.

Lilian Cristine Hübner è professoressa ordinaria presso la Scuola di Scienze Umane nel corso di Laurea in Lettere Portoghese e nel Programma di Post-Laurea in Lettere (Linguistica) della Pontificia Università Cattolica del Rio Grande do Sul (PUCRS-Brasile). È borsista di produttività in ricerca del CNPq. I suoi interessi di ricerca riguardano l'elaborazione del linguaggio nel bi-/multilinguismo, nell'invecchiamento (a)tipico, nelle afasie, nonché l'elaborazione e l'adattamento di batterie di valutazione del linguaggio.

Marcelo López Alfonsín, PhD in Giurisprudenza, con specializzazione in Diritto Costituzionale (Università di Buenos Aires). Laurea Magistrale in Diritto Ambientale (Università di Lomas de Zamora). Professore presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Buenos Aires. Consigliere della Corte d' Appello Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Estevan Lo Ré Pousada, Dottore ("summa cum laude") presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di San Paolo. Ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza di São Bernardo do Campo (FDSBC). Docente nel Programma di Master presso la Facoltà di Giurisprudenza di São Bernardo do Campo (FDSBC)".

Lidia Lo Schiavo (lidia.loschiavo@unime.it), chiamata in prima fascia, attualmente prof.ssa Associata di Sociologia generale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università di Messina. Aree di ricerca: Sociologia dei giovani, delle migrazioni, della globalizzazione, teoria sociale critica. Collabora con il centro ricerche IDOS. Tra le pubblicazioni più recenti: L. Lo Schiavo, T. Bellinva, Border Flexibilization, the Securitization of Migration, and Unaccompanied Minors' Subjectivity: A Case Study, in E. Cusumano, L. Raineri and D. Caballero-Vélez (ed. by), Varieties of Securitization: Migration Governance along the Central Mediterranean Route, Palgrave MacMillan, Cham, Switzerland, 2026, 161-182.

Francesco Martines è Professore ordinario di diritto amministrativo

presso l'Università degli Studi di Messina. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica di Milano e il Dottorato di ricerca in Diritto tributario, ha sviluppato un percorso accademico maturato nell'ateneo messinese. È attualmente Coordinatore del Dottorato in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni e ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali in ambito didattico e organizzativo. La sua attività scientifica si concentra sui temi del diritto amministrativo, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, alla trasparenza e alla sicurezza cibernetica. Partecipa a progetti di ricerca nazionali e internazionali, tra cui il PRIN 2022 su ordine pubblico digitale e sicurezza cibernetica, contribuendo al dibattito sulle trasformazioni dell'azione amministrativa. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e interviene regolarmente come relatore in convegni e seminari, anche in contesti internazionali. Accanto all'attività accademica, è impegnato in iniziative di formazione e collaborazione con istituzioni pubbliche, con l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra ricerca giuridica e amministrazione. La sua attività si caratterizza per l'attenzione ai profili applicativi del diritto amministrativo e alle sfide poste dall'innovazione tecnologica nei sistemi pubblici.

Alessandro Morelli è Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell'Università degli Studi di Messina, del quale è attualmente Direttore. È autore di numerose monografie e articoli scientifici pubblicati in riviste nazionali e internazionali. I suoi interessi di ricerca riguardano vari ambiti del diritto pubblico e costituzionale e, in particolare, la teoria del diritto, le forme di Stato e di governo, la tematica dei diritti e dei doveri, il diritto delle nuove tecnologie, la giustizia costituzionale e il diritto regionale.

Giovanni Moschella, ordinario di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università degli Studi di Messina, è autore di numerosi saggi e monografie sulla rappresentanza politica, sistemi elettorali e forma di governo, magistratura, diritto regionale e degli enti locali, diritto dell'immigrazione e legislazione antimafia. Dal 2014 al 2025 è stato Presidente del Centro Studi e Ricerche sulla criminalità mafiosa e la corruzione nella P. A, ora Centro Studi sulle Mafie. Già Preside della Facoltà di Economia (2011-2012) è stato Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche (2013-2018) e Pro-Rettore Vicario dell'Università degli Studi di Messina (2018-2023). Attualmente, all'Università di Messina, è Presidente del CEntro per la Migrazione, l'integrazione

sociale e la comunicazione interculturale (CEMI) e Coordinatore del dottorato in Scienze Politiche.

Valentina Prudente è ricercatrice di Diritto Amministrativo del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell'Università degli Studi di Messina, dove insegna Diritto amministrativo. È autrice di svariati contributi scientifici fra articoli pubblicati in riviste di settore e saggi in volumi collettanei, che spaziano nelle diverse branche del diritto amministrativo e si rivolgono in particolare all'organizzazione amministrativa, al procedimento e al diritto dell'immigrazione.

Antonio Ricci, PhD in Storia dell'Europa presso l'Università "Sapienza" di Roma, è vicepresidente del Centro Studi e Ricerche IDOS, uno dei principali centri italiani di ricerca sulle migrazioni. Studioso delle dinamiche migratorie, con particolare attenzione all'Europa centro-orientale, vanta oltre venticinque anni di esperienza nel campo delle migrazioni, dell'asilo e delle politiche di integrazione.

Antonio Ruggeri, Professore Emerito di Diritto Costituzionale, già Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche "T. Martines" dell'Università di Messina per il triennio 1999-2002 e 2002-2005, e Rettore dell'Università di Messina. Fa parte della Direzione o del Comitato scientifico di numerose Riviste scientifiche. Ha fatto parte del Direttivo dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti ed è stato Presidente del Gruppo di Pisa per il triennio 2005-2007. È autore di oltre 900 pubblicazioni scientifiche, ospitate da prestigiose sedi editoriali, italiane e straniere.

Fabio Ruggiano è professore associato di Linguistica italiana all'Università di Messina. Ha insegnato linguistica e lingua italiana in Libia e negli Stati Uniti. All'Università di Messina ha insegnato anche Glottodidattica. Sull'argomento ha scritto articoli pubblicati in riviste scientifiche e il libro *Prospettive di didattica digitale dell'italiano L2 a migranti* (Roma, Aracne, 2021, con la collaborazione di Raphael Merida). È stato per anni formatore per i docenti dei CPIA siciliani.

Claudia Beatriz Sbdar, Ministra de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Doctora en Derecho (Universidad Complutense de Madrid). Posdoctorado en Derecho (Escuela Superior de Estudios Jurídicos de la Alma Mater Studiorum, Universidad de Bolonia). Profesora titular de Derecho Procesal Civil y de Derecho Procesal Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Directora del Instituto de Derecho Procesal y del

Ateneo de Derecho Procesal Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT. Investigadora Categoría II del Programa de Incentivos Docentes del Ministerio de Educación de la Nación. Directora de proyectos de investigación desde 2012, PIUNT 2023-2026.

Mary Ellen Toffle is Associate Professor of English Language, Linguistics, and Translation in the Department of Political and Legal Science at the University of Messina. In addition to her position at Messina, she has taught and conducted research at institutions such as the University of Pavia, the University of Genova, Gonzaga University (USA), and Oxnard College (USA). Professor Toffle has published on topics including language and identity, cross-cultural communication, and multimodal analysis. Her current international research projects include investigations into Western media representation of Afghan women and girls; international English discourse concerning migration and integration in Italy, Iraq, and Turkey. She teaches courses in English for International Relations, English for Social Work, Legal English, and Medical English.

Livia Fioramonte Tonet, avvocato. Laurea magistrale in Diritti umani conseguita presso l'Università Federale del Mato Grosso do Sul (UFMS). Membro del Gruppo di ricerca sui diritti fondamentali (PUC-SP/CNPq).

Finito di stampare nel mese di maggio 2026
dalla *Grafica Elettronica* - Napoli